EDIZIONE STRAORDINARIA

ANNO XLIII **NUMERO 2**

REGIONE MOLISE

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE MOLISE

Parte I **CAMPOBASSO, 28 GENNAIO 2012** **Si pubblica normalmente il 1° e 16° giorno di ogni mese**

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE – VIA GENOVA, 11 – CAMPOBASSO – TEL. 0874.4291

AVVERTENZE: il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si pubblica in Campobasso e contiene: nella PARTE PRIMA lo Statuto regionale, le sue modificazioni e le relative leggi di approvazione; le leggi ed i regolamenti regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale; i decreti degli Assessori regionali; le deliberazioni della Giunta regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le deliberazioni del Consiglio regionale; le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le circolari del Presidente della Giunta e degli Assessori in merito all'applicazione degli atti amministrativi, delle leggi e dei regolamenti regionali – nella PARTE SECONDA le leggi dello Stato per le quali si renda necessaria la pubblicazione; i dispositivi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale relativi a leggi della Regione Molise o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Molise, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali; gli atti di organi statali o di altri enti pubblici che rivestono particolare interesse per la Regione; i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato alla Protezione civile; gli avvisi, i comunicati ed ogni altra informazione sull'attività degli organi regionali e del Difensore civico regionale, la cui pubblicazione è prevista espressamente da norme regionali o disposta dal Presidente della Giunta regionale – nella PARTE TERZA avvisi o bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici o amministrazioni la cui pubblicazione è dagli stessi richiesta; bandi, avvisi di gara, aste pubbliche e appalti pubblici; esiti di gara; annunzi legali; accordi di programma; conferenze di servizio; comunicazioni di avvio del procedimento; statuti di enti locali.

VENDITA FASCICOLI: i fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Molise sono in consultazione e vendita al pubblico presso la **redazione del Bollettino Ufficiale in Campobasso – Via Genova n° 11 e presso le edicole di Campobasso e la Libreria Giuridica DIEM – Via Tommaso Mosca n° 4 – Campobasso. Prezzo di vendita di: un fascicolo € 2,00; una copia Supplementi e/o allegati € 2,00; una copia Bollettino Ufficiale oltre 220 pagine € 3,00; una copia Supplementi e/o allegati oltre 220 pagine € 3,00; copie arretrate riferite ad anni precedenti € 4,00.**

ABBONAMENTI (decorrenza 16 gennaio/31 dicembre). Fascicoli ordinari e straordinari, compreso l'indice annuale **ed eventuali supplementi € 60,00.** L'importo dell'abbonamento deve essere versato esclusivamente sul **c/c postale n° 67971630 intestato a: Regione Molise – Bollettino Ufficiale – Via Genova n° 11 – 86100 Campobasso – codice tributo 09800.**

MODALITÀ PER LE INSERZIONI: il testo da pubblicare deve pervenire, almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione, alla redazione del Bollettino. Il testo originale deve essere inviato dattiloscritto (non sono ammesse riduzioni al computer) in duplice copia, autenticate, di cui una in carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l'altra in carta uso bollo. La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: **€ 15,49** (indivisibili) per ogni facciata per cui è richiesta la pubblicazione. L'attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato invio dell'attestazione di pagamento, nonché l'inesattezza dell'importo pagato, comporterà la restituzione dell'avviso da pubblicare. Il versamento dell'importo per le spese di inserzione, deve essere effettuato esclusivamente tramite **c/c postale n° 67971630 intestato a: Regione Molise – Bollettino Ufficiale – Via Genova n° 11 – 86100 Campobasso – codice tributo 09800.**

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2012, n. **1**
Rendiconto generale della Regione Molise
per l'esercizio finanziario 2010.

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2012, n. **2**
Legge finanziaria regionale 2012

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2012 n. **3**
Bilancio regionale di competenza e di cassa
per l'esercizio finanziario 2012. Bilancio pluriennale 2012/2014

Molise che opera" e l'espressione "90%" è sostituita da "50 per cento";

b) l'articolo 6 è abrogato.

Art. 29

(Modifica alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30 (Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico) il numero "100" è sostituito da "50".

Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2002, n. 42)

1. Alla legge regionale 24 dicembre 2002, n. 42 (Norme per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3, comma 2, alinea, la parola "sono" è sostituita dalle parole "possono essere"; alla lettera a), l'espressione "40%" è sostituita da "20 per cento", l'espressione "50%" è sostituita da "30 per cento", l'espressione "45%" da "30 per cento" e l'espressione "55%" è sostituita da "40 per cento"; alla lettera b), l'espressione "100%" è sostituita da "50 per cento", dopo le parole "costi sostenuti e", le parole "che saranno ridotti del 20% per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto ed ultimo anno sia limitato al 20% dei costi effettivi di quell'anno" sono sostituite dalle parole "il 20 per cento per i restanti quattro anni"; alla lettera c), l'espressione "90%" è sostituita da "40 per cento";

   b) all'articolo 6, comma 2, l'espressione "90%" è sostituita da "40 per cento" e, in fine, sono aggiunte le parole "ed effettivamente sostenuta";

   c) all'articolo 6, comma 3, l'espressione "50%" è sostituita da "10 per cento";

   d) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La partecipazione alle sedute del Comitato è onorifica. Ai componenti residenti fuori sede sono dovuti solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.".

Art. 31

(Modifica alla legge regionale 23 novembre 2004, n. 27)

1. All'articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2004, n. 27 «Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" (ARSIAM)», il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta, con onere a carico del bilancio dell'Agenzia, il solo rimborso delle spese di trasferta secondo quanto previsto per i funzionari regionali.".

Capo III
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLITICHE PER LA CULTURA, IL TURISMO E LO SPORT

Art. 32

(Riforma della politica per lo sviluppo delle imprese e dell'occupazione)

1. La Giunta regionale è delegata ad effettuare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione degli interventi attivabili, degli strumenti e delle risorse disponibili, finalizzata alla ripresa e al rafforzamento competitivo del sistema economico e produttivo regionale.

2. Il Piano, derivante dalla ricognizione di cui al comma 1, dovrà contenere una "messa a sistema" degli interventi programmati, finalizzata a concentrare le risorse verso obiettivi specifici di sviluppo per l'impresa e l'occupazione, sarà portato all'attenzione delle competenti commissioni consiliari e sottoposto alla presa d'atto del Consiglio regionale, in seduta monotematica, entro il 31 marzo 2012.

3. La Giunta regionale dovrà altresì presentare al Consiglio, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge regionale relativa alla riorganizzazione dei consorzi industriali.

Art. 33

1. In ottemperanza all'articolo 15 della legge regionale 5 maggio 2009, n. 16, la Giunta regionale provvede al sostegno di un organico sviluppo della cooperazione concedendo contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni di cooperative.

Art. 34

1. Considerato che le modalità di gestione e monitoraggio del microcredito sono conformi all'accordo stipulato ai sensi della deliberazione n. 813 del 3 agosto 2009, la Giunta regionale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è impegnata a reperire i fondi necessari per le attività di cui al presente comma finalizzati all'accesso al credito dei soggetti "non bancabili", ovvero soggetti privi di capacità di garanzia propria o non in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario.

Art. 35

(Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33)

1. Alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 (Disci-